

Regione **ABRUZZO**



Provincia di **PESCARA**



Comune di **COLLECERVINO**

Gara d'Appalto del servizio di Raccolta Domiciliare (PORTA A PORTA) dei rifiuti solidi urbani e spazzamento delle vie comunali e gestione del centro di raccolta comunale nel comune di Collecervino (PE) - Annualità 2023/2029



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



n. **0**

Novembre 2022

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Servizi oggetto dell'appalto

L'appalto oggetto del presente Capitolato riguarda l'espletamento integrale dei servizi sotto elencati, come meglio precisato nel "Progetto del servizio di raccolta differenziata domiciliare (porta a porta) dei rifiuti solidi urbani spazzamento delle vie comunali e gestione del centro di raccolta comunale del comune di Collecovino":

1. Servizio di raccolta per Utenze domestiche e Utenze non Domestiche nella definizione di cui all'art. 183, comma 1, lett. b -ter del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare:

1. la raccolta ed il trasporto in forma differenziata, con modalità domiciliare "porta a porta" nell'ambito territoriale di riferimento, delle seguenti tipologie di rifiuti/materiali riciclabili:
 1. frazione residua (frazione RSU indifferenziata);
 2. frazione organica;
 3. carta e imballaggi in carta;
 4. cartone da utenze commerciale;
 5. contenitori in plastica;
 6. lattine di alluminio e di banda stagnata;
 7. imballaggi in vetro;
2. la raccolta ed il trasporto della frazione dei Rifiuti Urbani pericolosi (RUP) con il sistema dei contenitori specifici;
3. la raccolta su chiamata ed il trasporto per i beni durevoli, rifiuti ingombranti e RAEE;
4. la raccolta dei rifiuti in occasione del mercato settimanale;
5. la raccolta dei rifiuti in occasione di feste e manifestazioni;
6. la raccolta dei rifiuti verdi (sfalci e potature);
7. la raccolta stradale, a mezzo di cassoni scarrabili, dei rifiuti verdi (sfalci e potature);
8. l'incentivazione del compostaggio domestico;
10. la logistica per il conferimento a recapito finale di tutte le tipologie di rifiuto/materiale riciclabile derivanti dalle attività oggetto dell'appalto;
11. il trasporto dei rifiuti identificati con codice EER 20.01.08 "rifiuti biodegradabili di cucine e mense" e EER 20.02.01 "sfalci d'erbe e ramaglie" presso impianto Eco Consul srl di Ancarano (TE);
12. il trasporto per il conferimento a recapito finale dei rifiuti indifferenziati identificati con codice EER 200301 presso impianto TMB DECO spa di Chieti;

2. Servizio di igiene urbana

Il servizio prevede:

1. la pulizia delle aree interessate dal mercato settimanale;
2. la pulizia delle aree interessate da feste e manifestazioni;
3. lo spazzamento manuale di tutto il Centro Abitato comprese le periferie;
4. lo spazzamento meccanizzato di tutto il Centro Abitato comprese le periferie;

5. la pulizia di fontane e caditoie;
 6. ogni altro eventuale servizio di igiene urbana, eventualmente richiesto dall'Amministrazione Comunale, sulla base dell'allegato 10 elenco prezzi unitari, a cui verrà applicato il ribasso d'asta offerto;
3. Gestione del Centro di raccolta comunale;
 4. Servizio di Informazione e Comunicazione Ambientale;

Tutti i servizi sopra elencati si intendono comprensivi di tutti gli oneri relativi al personale ed agli automezzi necessari e idonei, debitamente mantenuti in condizioni di efficienza e nel rispetto di tutte le disposizioni normative in vigore, ai carburanti, ai costi assicurativi e di bollo, alle spese generali (personale amministrativo, dirigenziale, ammortamento e manutenzione sedi e magazzini, spese contabili, amministrative, di cancelleria ed ogni altro onere diretto od indiretto connesso al servizio) ed all'utile di impresa, ed in genere a tutto quanto altro necessario al loro svolgimento anche se qui non esplicitamente dettagliato.

L'Impresa Appaltatrice dovrà allestire una stazione di trasferimento/trasbordo dei rifiuti in un'area del Centro Comunale di Raccolta o area adiacente, che sarà messa a disposizione del servizio in oggetto.

A tal fine, dovrà essere prevista la fornitura e l'installazione delle opportune attrezzature tra cui press container, il cui numero minimo inderogabile è 4.

Inoltre, nella propria offerta l'appaltatore dovrà dichiarare la perfetta compatibilità tra le attrezzature con cui verrà allestita la stazione di trasferimento/trasbordo (press container) e gli automezzi deputati alla raccolta delle varie frazioni di rifiuto/materiale riciclabile che scaricheranno il materiale raccolto nelle suddette attrezzature.

ART. 2 Modalità minime obbligatorie di espletamento dei servizi

La ditta aggiudicataria sarà tenuta a:

- Garantire all'Ente un servizio ottimale non inferiore agli standard indicati nel Disciplinare tecnico;
- Garantire il raggiungimento minimo del 80% di raccolta differenziata;
- Garantire un continuo rapporto con le utenze, anche tramite l'attivazione dell'ecosportello;
- Organizzare giri di raccolta per flussi merceologici separati e non mescolando i rifiuti.

ART. 3 - Proprietà e destinazione dei rifiuti urbani

1. Con riferimento all'ultimo capoverso del punto 3.3.3 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13/02/2014 (pubblicato sulla G.U. n. 58 dell'11/3/2014), si è posto a carico dell'appaltatore il costo del conferimento negli impianti di smaltimento/trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, della frazione organica e sfalci e potature, dei rifiuti da spazzamento stradale, e dei rifiuti rivenienti dalle raccolte selettive (come meglio identificate in progetto) in quanto il Comune ritiene necessario il monitoraggio e controllo dei flussi delle varie tipologie di rifiuto al fine di assicurarne un corretto conferimento.
2. Competeranno all'Impresa Appaltatrice gli oneri di selezione/valorizzazione/gestione dei materiali, che saranno di proprietà della stessa, rivenienti dalla raccolta differenziata delle frazioni secche riciclabili (carta/cartone, plastica, metalli, vetro, etc.) presso

impianto/i individuato/i dalla Impresa Appaltatrice; dovranno comunque essere rispettate le condizioni normative (Delibere ARERA) e le Ordinanze di AGIR, circa l'attribuzione e l'assegnazione dei ricavi provenienti dalla valorizzazione dei rifiuti differenziati e i relativi riconoscimenti alla Stazione Appaltante come specificato all'Art. 23;

3. L'Amministrazione Comunale, quindi, sarà proprietaria dei rifiuti raccolti dall'Appaltatore.
4. Competeranno all'Impresa Appaltatrice i ricavi conseguiti attraverso i contributi CONAI o a qualsiasi altro titolo, derivanti dalla vendita delle frazioni secche riciclabili (carta/cartone, plastica, metalli, vetro, etc.) conferiti presso impianto/i individuato/i dall'Impresa Appaltatrice, salvo diverse condizioni normative nazionali (ARERA) e regionali (AGIR) circa il rimborso di parte dei proventi alla Stazione Appaltante (vedere Art. 23);
5. Competeranno all'Impresa Appaltatrice gli oneri di trattamento della frazione RSU Indifferenziata, che verranno trasportati e trattati, a cura dell'appaltatore presso impianto autorizzato, ovvero presso eventuale altro impianto che venisse individuato dalla pianificazione Provinciale e/o Regionale;
6. Competeranno all'impresa Appaltatrice gli oneri di conferimento a impianto idoneo, dei rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale, che verranno trasportati a cura dell'appaltatore presso specifico impianto; ovvero presso eventuale altro impianto che venisse individuato dalla pianificazione Provinciale e/o Regionale;
7. Competeranno all'impresa Appaltatrice i costi di trattamento dei rifiuti identificati con codice EER 20.01.08 "rifiuti biodegradabili di cucine e mense" e EER 200201 "sfalci d'erbe e ramaglie" che verranno trasportati a cura dell'appaltatore presso impianto autorizzato ovvero presso eventuale altro impianto che venisse individuato dalla pianificazione Provinciale e/o Regionale;
8. Competeranno all'impresa Appaltatrice gli oneri di selezione/valorizzazione dei rifiuti derivanti dalle raccolte selettive (RUP, beni durevoli, rifiuti ingombranti e RAEE) che verranno trasportati a cura dell'appaltatore presso l'impianto opportunamente individuato; ovvero presso eventuale altro impianto che venisse individuato dalla pianificazione Provinciale e/o Regionale;
9. L'Appaltatore, laddove riscontrasse che il materiale non fosse conferito dagli utenti in maniera conforme alle disposizioni impartite, dovrà lasciare un avviso all'utenza riportante le difformità riscontrate e darne tempestiva comunicazione all'Ufficio. Nel caso in cui non ottemperasse alla predetta prescrizione, sarà responsabile, con riferimento ai rifiuti recuperabili, degli eventuali minori ricavi ottenuti e dei maggiori costi di smaltimento.
10. L'Appaltatore sarà tenuto a:
 - a. mettere a disposizione dell'Ufficio i rifiuti raccolti per l'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione;
 - b. trasportare i rifiuti urbani indifferenziati agli impianti di trattamento e/o recupero e/o smaltimento che, di volta in volta, saranno indicati dall'Ufficio;
11. Per qualsiasi tipologia di rifiuto, le spese di trasporto e conferimento ad impianti di destinazione che siano situati a una distanza inferiore a 250 km dal centro del Comune (con punto di riferimento per la misura assunto convenzionalmente coincidente con la casa comunale) sono a carico dell'appaltatore e sono ricomprese nel canone d'appalto;
12. Qualora invece la distanza fra il centro del Comune e gli impianti di destinazione dei rifiuti fosse superiore a 250 km (andata e ritorno), all'Appaltatore sarà riconosciuto, solo per il percorso eccedente i 250 km, un compenso aggiuntivo calcolato sulla base di

Appalto del Servizio di RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE (PORTA A PORTA) DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO DELLE VIE COMUNALI E GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEL COMUNE DI COLLECORVINO (PE)

apposita istruttoriain contraddittorio, al fine di determinare i maggiori oneri, ridotto del ribasso d'asta applicato nell'offerta economica in sede di gara. La distanza sarà calcolata dal centro del Comune, come espresso al punto precedente, all'impianto di destinazione.

13. Competeranno all'impresa Appaltatrice gli oneri inerenti le attività tecniche di progettazione del servizio e di predisposizione della gara d'appalto da parte del Comune di Collecervino, come indicato nel bando di gara.
14. L'impresa Appaltatrice dovrà eseguire il servizio nel rispetto dei CAM 2022, secondo la revisione dei CAM adottati con decreto Ministero Ambiente del 13 Febbraio 2014, Gazzetta Ufficiale n. 182 del 05.08.2022 con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica 23 Giugno 2022 in vigore per i CAM rifiuti dal 3 dicembre 2022.

ART. 4 - Pesatura dei rifiuti

1. La pesatura dei rifiuti dovrà essere attestata da apposita documentazione di trasportoindicante le quantità di rifiuti, i codici EER, la descrizione dei rifiuti, la suddivisione dei pesi per raccolta domiciliare, raccolta stradale e presso le piattaforme ecologiche nonché per destinazione allo smaltimento finale, al trattamento e al recupero. La predetta documentazione dovrà essere datata, recare il timbro e la firma del Responsabile e conservata presso gli uffici dello stesso; i dati risultanti dalla predetta documentazione dovranno essere conformi ai sistemi di monitoraggio nazionali, e consegnati in formato elettronico (file tipo Microsoft excel o equivalente) all'Ufficio ogni mese.

ART. 5 – Adeguamento e variazione dei servizi

L'Impresa Appaltatrice si impegna ad aumentare, estendere o variare, su richiesta del Comune, i servizi oggetto del contratto quali, a titolo esemplificativo: l'organizzazione e l'estensione dei servizi, la durata degli interventi previsti, le modalità del loro svolgimento, nonché una diversa presenza del personale addetto.

In tale ipotesi, il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnico-finanziaria preventivamente approvata dal Comune.

Per i servizi già previsti nel presente Capitolato, o rivenienti dall'offerta, il corrispettivo verrà adeguato solo in presenza di un aumento e/o diminuzione delle quantità sottese ai servizi con un'alea del 10%, esclusivamente per la differenza eccedente il 10% del canone annuo convenuto, a seguito dei seguenti fattori che vi abbiano concorso singolarmente o in maniera congiunta:

- a) modifiche di leggi o regolamenti che comportino obblighi di variazioni nella gestione dei servizi appaltati;
- b) introduzione di nuove tecnologie la cui applicazione viene richiesta dall'Ente Appaltante;
- c) aumento delle superfici interessate dai servizi di igiene urbana per nuove strade e piazze che modificheranno la situazione di fatto esistente al momento dell'affidamento;
- d) estensione del servizio di raccolta dei rifiuti a mezzo di contenitori, che richieda l'impiego di ulteriori contenitori, rispetto a quelli indicati nel progetto offerta;
- e) aumento o diminuzione della popolazione residente, fruitrice del servizio, tendendo conto del numero di abitanti assunti come base all'inizio del rapporto che risulta dal progetto offerta;
- f) variazioni sugli aspetti economici previsti dal progetto (o definiti dal progetto offerta) relativamente al costo di trattamento e/o ricavi previsti dall'Accordo Quadro ANCI-CONAI per la raccolta ed il recupero dei rifiuti di imballaggio in cui sono anche fissati i corrispettivi
- g) previsti per la vendita delle frazioni recuperabili degli RSU;

Eventuali modifiche e/o ampliamenti dei servizi non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, che dovessero comportare adeguamento del canone, dovranno essere preventivamente concordati fra l'Impresa Appaltatrice e il Comune.

L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di compiere esperimenti e/o progetti pilota su una popolazione non superiore al 10% del totale prima di attuare le suddette modifiche e l'Impresa Appaltatrice è obbligata a prestarsi a tali esperimenti con mezzi a sua disposizione.

Il nuovo canone avrà decorrenza dal primo giorno successivo a quello in cui sarà data attuazione dell'adeguamento. In caso di eventuale ritardo oltre i sessanta giorni nel pagamento degli importi dell'adeguamento del canone, l'Impresa Appaltatrice avrà diritto alla corresponsione degli interessi di mora come per legge.

ART. 6 - Obbligo di continuità dei servizi

I servizi oggetto dell'appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dalla Parte IV del D. Lgs 152/2006. Essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Impresa Appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 ("Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati"), nella legge 83/2000 ("Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati") e nei diversi accordi di settore sottoscritti ai sensi delle citate norme.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Comune potrà sostituirsi all'Impresa Appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio, secondo quanto previsto al successivo art. 24.

E' comunque fatta salva la facoltà per il Comune, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato previsto dall'art. 340 C.P., di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 7 - Durata dell'appalto

Il contratto avrà durata di anni SEI a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio. E' prevista la possibilità di proroga per anni 1. Qualora dopo la scadenza del contratto e della proroga per anni 1, fosse necessario prorogare per un massimo di mesi SEI l'affidamento per il tempo occorrente per l'espletamento di una nuova gara di appalto, previa comunicazione inviata entro un mese dalla scadenza a mezzo Raccomandata a.r. o P.E.C. o altro sistema equivalente dal Comune, l'Impresa Appaltatrice sarà tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di temporanea "prorogatio", senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del periodo contrattuale ed agli eventuali aggiornamenti ISTAT (se ed in quanto dovuti), indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione e/o la sostituzione dei mezzistrumentali in dotazione.

L'affidamento del servizio potrà avvenire, sotto le riserve di legge, nelle more del perfezionamento del contratto, nel caso ricorrano ragioni di urgenza per garantire la continuità dei servizi attuali.

In caso di avvio, nell'Ambito di Raccolta Ottimale di riferimento, del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani, l'efficacia del contratto di appalto del presente capitolato, e i suoi effetti, cesseranno immediatamente alla data del predetto avvio e nessuna pretesa di risarcimento o ristoro a qualsivoglia titolo l'Impresa Appaltatrice avanzerà a fronte di detta cessazione.

Si precisa che l'Ente dovrà rispettare tutte le disposizioni di legge che potranno subentrare

nel corso dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs 152/2006, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 201 del D.Lgs 152/2006), il contratto potrà essere sciolto anticipatamente, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore dell'appaltatore, cioè senza alcun onere o spesa a carico dell'Ente. All'appaltatore sarà riconosciuto il valore del subentro nei termini e nelle forme stabilite all'art. 20 "Valore del subentro" dell'Allegato A alla Delibera ARERA 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif.

Tutti i mezzi utilizzati dall'appaltatore per l'esecuzione del servizio rimangono di proprietà dello stesso che a seguito dello scioglimento anticipato del contratto dovrà:

- Ritirare a proprie spese tutti i mezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio entro 7 giorni dallo scioglimento del contratto.

ART. 8 - Documenti che fanno parte del contratto

Faranno parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati:

1. Il Disciplinare Tecnico;
2. Tutti gli allegati progettuali e tecnici allegati al presente Capitolato;
3. l'offerta tecnica proposta dall'Impresa Appaltatrice;
4. Il Documento di valutazione dei Rischi (DVR), da redigersi a cura dell'Impresa Appaltatrice;
5. Il titolo di disponibilità dell'immobile da adibire a Centro di Raccolta Comunale che verrà locato o sub-locato e gestito a proprie spese dall'Impresa Appaltatrice (art. 33);
6. Il presente "Capitolato speciale d'appalto";
7. La dichiarazione di impegno a realizzare, in caso di richiesta dell'amministrazione comunale, un nuovo Centro di Raccolta Comunale e proprie spese su area comunale;
8. La dichiarazione di impegno a garantire il raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata prevista nel progetto a base d'asta (80%) e/o di quello, in aumento, eventualmente proposto dall'Impresa Appaltatrice nella propria offerta tecnica;
9. La relazione economica giustificativa dell'offerta (si consulti a tal proposito il successivo art.14).

Tutti i documenti sopra elencati dovranno essere firmati dalla ditta aggiudicataria anche per accettazione di quanto indicato.

Faranno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di Servizi, Forniture, Lavori pubblici e tutte le normative di leggi (nazionali e regionali) inerenti all'oggetto del presente appalto.

Gli obiettivi quantitativi (tonn/anno) ed economici di Contributi CONAI riportati nel presente Capitolato o nel dimensionamento tecnico-economico dei servizi riportato nel progetto allegato 5, possono essere soggetti a revisione/adeguamento a seguito anche di

solo una delle seguenti condizioni, fermi restando gli OBIETTIVI PERCENTUALI COMPLESSIVI MINIMI di raccolta differenziata che il progetto allegato si prefigge di raggiungere (80%) e che l'appaltatore dovrà comunque garantire anche al ricorrere delle condizioni di cui alle seguenti lettere a) e/o b):

- a) Riduzione della produzione dei rifiuti;
- b) Analisi merceologica specifica, redatta da ente terzo, dalla quale risulti una composizione del rifiuto diversa da quella prevista dal progetto allegato 5;
- c) Modifica delle condizioni tecnico-economiche riportate negli allegati degli accordi dei consorzi di filiera CONAI (Corepla, Comieco, Coreve, Cial, Ricrea, Rilegno, etc.);

Appalto del Servizio di RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE (PORTA A PORTA) DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO DELLE VIE COMUNALI E GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEL COMUNE DI COLLECORVINO (PE)

La revisione/adeguamento verrà effettuata a seguito di richiesta di una delle parti, non necessariamente con cadenza annuale, ed eventuali spese saranno poste a carico della parte richiedente.

L'Impresa Appaltatrice si impegna altresì a rispettare tutte le leggi e le norme attualmente vigenti nonché quelle che potrebbero essere emanate in materia di servizi, forniture, lavori pubblici sia a livello nazionale che regionale inerenti l'oggetto del presente appalto. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di RD imposti dal presente Capitolato, verranno applicate le determinazioni conseguenti, secondo le regolamentazioni e Delibere in vigore emanate da ARERA e AGIR.

ART. 9 - Condizioni alla scadenza

Alla scadenza del contratto (anni SEI salvo proroga di un anno), tutto quanto fornito dall'Impresa Appaltatrice alle utenze domestiche e non domestiche, così come le attrezzature fornite per l'allestimento del Centro Comunale di Raccolta (cassoni, presse e contenitori vari), rimarrà di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Resteranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale anche le dotazioni informatiche, sia hardware che software, le banche dati relative ai servizi ed ogni altro materiale elaborato dall'Impresa Appaltatrice nel corso dell'appalto per i servizi oggetto dello stesso.

Rimarranno invece di proprietà dell'Impresa Appaltatrice tutti gli automezzi offerti per l'esecuzione dei servizi di che trattasi.

ART. 10 - Controllo del servizio

Ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 50/2016 l'Amministrazione Comunale nominerà, prima dell'avvio del servizio, il "Direttore dell'Esecuzione del Contratto".

L'Impresa Appaltatrice sarà tenuta a fornire anticipatamente all'Amministrazione Comunale la programmazione dei servizi previsti per le varie zone del territorio. In particolare:

- a) l'Impresa Appaltatrice dovrà comunicare, settimanalmente, entro le ore 12,00 del venerdì precedente, a mezzo fax o posta elettronica certificata (PEC), al responsabile del Procedimento ed al Direttore per l'esecuzione del contratto, le informazioni relative all'organizzazione del servizio della settimana successiva. Si dovranno comunicare almeno i dati seguenti:

Comune di XXXXXXXX					
Servizio	Zona	Tipo automezzo	Targa	Nominativi e Livello	Orario servizio
Raccolta XXXX	A	XXXXXX	XXXXXX	Aaaaa Bbbbb (3° liv)	6,00 – 12,00
	B			Ccccc Ddddd (3° liv)	
	C			Eeeee Fffff (2° liv)	
	D			Ggggg Hhhhh (2° liv)	

- b) mensilmente, entro i primi 5 giorni lavorativi successivi, un prospetto riepilogativo dei servizi effettuati con una chiara tabella riportante le difformità, se verificatesi, tra programmazione e consuntivazione dei servizi, con l'indicazione delle motivazioni e delle soluzioni adottate per rimuovere tali scostamenti;
- c) mensilmente, entro il giorno 10 del mese successivo, i dati, espressi in unità di peso omogenee, concernenti le singole frazioni di rifiuto raccolte. Per ogni frazione raccolta dovrà inoltre essere fornita documentazione sul conferimento; in particolare dovrà essere fornita copia dei formulari di identificazione del rifiuto (sia la prima copia che la quarta copia, quest'ultima timbrata e firmata dal destinatario).

Tempestivamente, e comunque non oltre le quarantotto ore successive, l'Impresa Appaltatrice è tenuta a segnalare all'Ufficio competente del Comune le inadempienze o irregolarità che si fossero verificate o si prevedessero nel servizio.

Tutti i report suindicati dovranno essere trasmessi in forma elettronica su modello proposto dall'Impresa Appaltatrice entro 10 giorni dall'avvio dei servizi e preventivamente approvato dal Comune.

Le prestazioni attinenti i servizi contrattualmente previsti che l'Impresa Appaltatrice non potesse eseguire per causa di forza maggiore o di terzi saranno quantificate nelle rispettive obbligazioni in contraddittorio con il Comune. Per eventuali contenziosi derivanti da tali circostanze si rinvia all'art. 24 del presente capitolato.

Il Comune avrà la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Impresa Appaltatrice, mediante controlli in loco e attraverso controlli sulla documentazione presente negli Uffici dell'Impresa Appaltatrice, servendosi, ove del caso, anche di idonei strumenti per la pesatura.

ART. 11 - Reperibilità

L'Impresa Appaltatrice sarà tenuta a garantire un servizio di reperibilità di uomini e mezzi che dovrà essere "esplicitato" dalla medesima nella documentazione dell'offerta tecnica di esecuzione del servizio. Tale servizio dovrà attivarsi entro un'ora dalla segnalazione da parte del Comune nell'orario diurno dalle ore 6.00 alle ore 18.00.

ART. 12 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Oltre all'osservanza delle norme specificamente richiamate nel presente Capitolato, l'Impresa Appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto, quali ad esempio quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto.

In particolare si richiama l'osservanza del D.Lgs 152/06 e dei Regolamenti comunali vigenti in materia. L'Impresa Appaltatrice sarà tenuta a rispettare anche ogni provvedimento nazionale, regionale o provinciale che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'Impresa Appaltatrice sarà tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dal Direttore per l'esecuzione del Contratto individuato dal Comune.

ART. 13 - Deposito cauzionale

Le ditte concorrenti, a garanzia della sottoscrizione del contratto, ed ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, devono presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara, che verrà ridotta all'1 % se le certificazioni possedute dalla Ditta rientrano nei casi di cui al comma 7 del medesimo art.93.. L'Impresa Appaltatrice, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, dovrà prestare cauzione definitiva nelle forme previste dalla legge, per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore di contratto. Tale cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente i Comuni dovessero sostenere durante la durata del contratto a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi dell'Impresa Appaltatrice.

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, previa detrazione dei corrispettivi dovuti.

Alla scadenza del contratto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà deliberato lo svincolo del deposito cauzionale. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'Impresa Appaltatrice, la cauzione di cui sopra sarà incamerata per intero dal Comune, con riserva di richiedere i maggiori danni. Pertanto, qualora l'importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, il Comune avrà la facoltà di sequestrare macchine, automezzi ed attrezzature in genere di proprietà dell'Impresa Appaltatrice nelle necessarie quantità.

ART. 14 – Relazione economica giustificativa dell'offerta

Tale relazione dovrà contenere una descrizione particolareggiata dei costi che concorrono alla formazione dell'offerta economica specificando, in particolare, quanto segue:

- il quadro economico generale su base annua;
- l'analisi economica dei servizi con indicazioni relative alle seguenti voci di costo:
 - a) personale;
 - b) investimenti ed ammortamenti;
 - c) gestione mezzi ed attrezzature;
 - d) altri oneri di gestione;
 - e) utile aziendale.

La relazione economica deve riportare almeno tutti i dati sopra elencati. Dalla stessa dovrà pertanto essere chiaro il canone annuo offerto. In particolare dovrà essere esplicitato il personale (annuale e stagionale) che verrà impiegato, gli investimenti ed ammortamenti previsti (ovvero numero e tipologia di automezzi ed attrezzature), i relativi costi di gestione e l'utile aziendale.

La mancata presentazione in sede di offerta della relazione economica giustificativa dell'offerta non sarà causa di esclusione né di ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, poichè l'ANAC, nel definire il bando tipo non ha indicato detta relazione tra i documenti da

produrre in sede di gara. La relazione economica giustificativa dell'offerta sarà parte integrante del contratto.

ART. 15 - Corrispettivo dell'appalto

Il canone annuo posto a base d'asta per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi di igiene urbana è composto da una quota fissa, determinata come indicato di seguito e da una quota non soggetta a ribasso e relativa agli oneri per la sicurezza.

Periodo complessivo dell'appalto a base di gara ANNI 6

Quota fissa a base d'asta (anni 6)

- € 3.402.866/76 (tremilioniquattrocentoduemilaottocentosessantasei/76) oltre IVA. per l'intero servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi di igiene urbana e oneri di gara;

Quota non soggetta a ribasso

- € 114.453,06 (centoquattordicimilaquattrocentocinquante/06) oltre I.V.A. per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,

AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'APPALTO (periodo complessivo anni 6):

- € 3.517.319/82 (tremilionicinquecentodiciassettemilatrecentodiciannove/82) oltre IVA.

Canone d'appalto ANNUO

Quota fissa

- €/anno 567.144,46 (cinquecentosessantasettecentoquarantaquattro/46) oltre I.V.A. per l'intero servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi di igiene urbana e oneri di gara;

Quota non soggetta a ribasso

- €/anno € 19.075,51 (diciannovemilasettantacinque/51) oltre I.V.A. per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,

AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'APPALTO (periodo anni UNO):

- € 586.219,97 (cinquecentottantaseimiladuecentodiciannove/97) oltre IVA.

L'Impresa Appaltatrice è tenuta a predisporre in forma elettronica e trasmettere al Comune al termine dell'annualità il Piano Economico Finanziario dei servizi di igiene urbana, secondo lo schema previsto dal DPR 158/99 "Elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa rifiuti".

Più in generale, l'Impresa Appaltatrice è tenuta a predisporre e fornire al Comune, entro i sette giorni precedenti il termine di scadenza, ogni e qualsiasi documento attinente ai servizi di igiene urbana che sia richiesto dalle normative vigenti nel periodo di affidamento del servizio, proroghe comprese.

Per la stima del costo del servizio sono stati calcolati: il costo del conferimento ai vari impianti di trattamento /smaltimento, il costo del personale, il costo degli automezzi, il costo delle attrezzature ed il costo dei materiali di consumo.

I costi del personale sono stati stimati utilizzando le tabelle FISE-ASSOAMBIENTE relative all'aggiornamento del 01.07.2022, con un impiego medio di 38 ore settimanali per n. 5

unità.

Nel costo degli automezzi sono stati considerati i costi di gestione annui, quali: la quota di ammortamento, i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi di carburante, olio e pneumatici, l'assicurazione, le tasse e la quota di ammortamento dell'investimento per mezzi ed attrezzature adibiti alla raccolta e spazzamento dei R.S.U.

ART. 16 - Pagamenti

Il canone annuo verrà corrisposto, da parte del Comune, in rate mensili posticipate, da pagarsi entro 30 giorni dalla data della fattura, tramite mandati di pagamento - preceduti da

formale liquidazione - a favore dell'Impresa Appaltatrice. La fattura dovrà essere emessa da parte dell'Impresa Appaltatrice entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. La liquidazione della fattura è subordinata alla verifica di regolare esecuzione del servizio, effettuata dalla Direzione Esecuzione Contratto, nonché della regolarità contributiva e dell'assenza di altre cause ostative previste dalle norme in materia di pagamenti da parte della pubblica amministrazione.

Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore - non daranno diritto all'Impresa Appaltatrice di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto. Ciò premesso, nel caso di ritardato pagamento per cause imputabili all'Amministrazione comunale, l'Impresa Appaltatrice avrà diritto agli interessi come stabilito dalla normativa vigente (D.Lgs. 231/02 e s.m.i.). Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione del verbale di accordo fra il Comune e l'Impresa Appaltatrice. Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate per iscritto da parte del Comune.

ART. 17 - Condizioni della rete stradale e condizioni meteorologiche

Tutti i servizi e gli interventi oggetto del presente appalto, dovranno essere condotti comunque indipendentemente dalle condizioni della rete stradale, sia essa asfaltata o non asfaltata, oppure che la suddetta sia per qualsiasi motivo o durata, anche parzialmente, percorribile con difficoltà. Non costituirà motivo di ritardo nell'effettuazione dei servizi oggetto dell'appalto o di richiesta di maggiori compensi od indennizzi il cambiamento di percorso dei veicoli dovuto a lavori sulla rete stradale o altro. Non costituiscono motivo di ritardo o mancata effettuazione dei servizi di cui al presente appalto, le avverse condizioni meteorologiche salvo i casi di forza maggiore o qualora sussistano oggettive condizioni di pericolo per gli addetti ai servizi o gravi danni ai veicoli dell'Impresa affidataria.

ART. 18 - Revisione ed adeguamento del prezzo contrattuale

Il corrispettivo annuale richiamato nell'art. 10 rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno dalla stipula del contratto.

Successivamente, compreso l'eventuale periodo di rinnovo/proroga di un anno previsto all'art. 8 del presente capitolato, il corrispettivo sarà aggiornato annualmente secondo i criteri definiti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) coerenti con il Modello Tariffario (MTR) allegato alla Delibera n. 443 del 31 ottobre 2019, ovvero, in difetto di tali provvedimenti, sulla base del tasso di inflazione, inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi).

Inoltre la revisione dei prezzi si applica in relazione ai costi del rifiuto indifferenziato (EER 200301) e nel caso in cui la Regione Abruzzo individui gli impianti minimi/intermedi ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, nei termini indicati nel successivo art. 23.

ART. 19 - Disciplina del subappalto

In ordine al subappalto si richiama espressamente quanto previsto dalla normativa in vigore (art. 105 del D.Lgs. 50/2016). In ogni caso l'intenzione di procedere al subappalto di uno o più servizi o prestazioni oggetto del presente Capitolato, dovrà essere esplicitamente indicata in sede di presentazione dell'offerta, pena il divieto esplicito di ricorrervi. L'impresa subappaltatrice deve comunque possedere gli stessi requisiti dell'Impresa Appaltatrice proporzionati alla quota di servizi da subappaltare.

ART. 20 – Obiettivi di RD e relative penalità/premialità

Gli obiettivi che il Comune si propone di raggiungere attraverso questo appalto sono:

- un sistema di relazioni con l'utenza che si basi sul principio della migliore conoscenza dei comportamenti per la partecipazione diffusa al raggiungimento degli obiettivi di progetto;
- la tariffazione puntuale del servizio;
- un aumento generalizzato dell'efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di pulizia;
- il miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata, ed a livello qualitativo, aumentando la qualità del materiale raccolto in modo differenziato ed avviato al riciclo;
- un sistema di relazioni con l'Impresa Appaltatrice che si basi sul principio della responsabilità condivisa e della continua collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti.

L'Impresa Appaltatrice si impegna a garantire il raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata prevista nel progetto a base d'asta e/o di quello, in aumento, eventualmente proposto dall'Impresa Appaltatrice nella propria offerta tecnica.

ART. 21 – Trasporto e smaltimento/trattamento/recupero dei rifiuti

L'Appaltatore esegue il trasporto presso gli impianti di destinazione finale di tutti i rifiuti raccolti nell'ambito dei servizi di cui al presente Capitolato, compresi eventuali rifiuti abbandonati.

I rifiuti urbani non differenziati CER 200301 dovranno essere trasportati e conferiti agli impianti nelle modalità di cui al successivo articolo 23.

Per i rifiuti indifferenziati (CER 200301), fino a 250 km di percorrenza, andata e ritorno, considerato il percorso più breve tra la sede del Municipio di Collecervino e la sede

dell'impianto, calcolato attraverso il sito <http://ww.tuttocitta.it/percorso/>, selezionando nel campo opzioni "percorso più veloce" e "mezzo pesante", non si darà luogo a variazioni del canone contrattuale.

Oltre tale distanza si provvederà a compensare la Ditta in relazione al maggiore onere di trasporto secondo un fattore correttivo $0,150 \text{ €/ton} \times \text{km}$. (Se ad esempio l'impianto è ubicato a una distanza di 145 km con una percorrenza totale di 290 Km a/r al per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato conferito viene riconosciuto il seguente importo: $0,150 \times 40 = 6,00 \text{ €/ton}$).

Per tutti gli altri rifiuti non si darà luogo a variazioni del canone contrattuale indipendentemente dalla distanza dell'impianto di destino.

Ai fini del trasporto agli impianti di destinazione finale, è vietata la miscelazione dei rifiuti raccolti in modalità differenziata.

I rifiuti raccolti devono essere direttamente conferiti agli impianti di destinazione finale di norma senza soste intermedie sul territorio comunale, fatte salve le eventuali operazioni di trasbordo che si rendessero necessarie.

I rifiuti non potranno essere conferiti agli impianti di destinazione finale in forma cumulata con quelli di altri Comuni o di terzi né in impianti privi delle necessarie autorizzazioni di legge.

Il Committente si riserva la facoltà di chiedere pesate dei rifiuti trasportati prima dell'uscita dal territorio comunale; tale onere è a carico dell'Appaltatore.

ART. 22 - Recupero e smaltimento

Sono a carico della Ditta Aggiudicataria le spese relative allo smaltimento e/o trattamento di tutte le tipologie di rifiuti derivanti dalle attività oggetto del presente contratto

L'Appaltatore, nel rispetto delle disposizioni dall'Autorità d'Ambito Territoriale, deve disporre di idonei impianti di destinazione finale per lo smaltimento o recupero di tutti i rifiuti raccolti nell'ambito dei servizi di cui al presente Capitolato, compresi eventuali rifiuti abbandonati, con la sola esclusione dei rifiuti indifferenziati (CER 200301) che dovranno essere conferiti in impianti indicati dall'Ente.

L'Ente procederà, entro il 30 settembre di ogni anno, ad una mera ricognizione delle disponibilità impiantistiche presenti in Abruzzo, comunicando alla Ditta aggiudicataria l'impianto di destinazione più favorevole ed il prezzo di conferimento applicato. Nel caso in cui la Regione Abruzzo/AGIR individuino nell'ambito dei propri atti di pianificazione ovvero delle disposizioni della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF gli impianti di trattamento "minimi"/"intermedi" cui conferire il rifiuto indifferenziato (CER 200301), il Comune di Collecervino comunicherà alla Ditta aggiudicataria l'impianto di conferimento individuato dalla Regione Abruzzo/AGIR unitamente alla tariffa di conferimento.

Sarà onere, poi, della Ditta aggiudicataria procedere alla sottoscrizione del contratto per il conferimento del rifiuto con l'operatore economico titolare dell'impianto di destinazione.

Ai fini del presente bando di gara la destinazione considerata è l'attuale impianto di conferimento, nello specifico:

- Impianto di Bio-essiccazione sito in località Casoni di Chieti (CH).

Le valutazioni poste a base di gara sono determinate considerando una tariffa pari a 150,00 €/ton, iva esclusa; sono esclusi costi di trasporto presso il citato impianto od eventuali costi di trasferimento, che restano a totale carico della Ditta Aggiudicataria.

I costi del rifiuto indifferenziato (CER 200301) sono stati computati nel presente progetto considerando la produzione derivante dagli obiettivi minimi di raccolta differenziata da raggiungere pari al 80% con una produzione di indifferenziato pari a 457,18 tonnellate da cui deriva un costo progettuale per il trattamento del rifiuto indifferenziato pari a:

$$457,18 \text{ ton} \times 150 = 68.579 \text{ iva esclusa}$$

Nel caso di modifiche del costo di conferimento del rifiuto indifferenziato che dovessero comportare oneri maggiori rispetto a quelli sopra indicati (68.579 IVA esclusa) – da calcolarsi mediante moltiplicazione dei medesimi per i rifiuti indifferenziati prodotti per ogni anno di gestione e conseguente decurtazione della percentuale di ribasso offerto – il Comune, solo nel caso di raggiungimento del valore minimo di RD pari al 80%, riconosce alla Ditta gli eventuali maggiori oneri. Gli eventuali oneri in compensazione saranno riconosciuti nella prima fattura utile relativa all'annualità successiva a quella oggetto di compensazione.

La predetta compensazione non si applica in caso di non raggiungimento da parte della Ditta del valore minimo di RD del 80%.

Per tutti gli altri rifiuti sarà onere dell'impresa riferirsi a impianti di trattamento, anche di privati, debitamente autorizzati, con obbligo di comunicare tempestivamente all'Ente le autorizzazioni degli impianti individuati per permetterne la verifica.

Sono a carico/ricavo dell'impresa appaltatrice tutti gli oneri e/o i ricavi, nessuno escluso, per il trasporto, la selezione, lo smaltimento e/o il trattamento degli altri rifiuti oggetto del presente appalto recuperabili e non.

Sono a carico dell'impresa appaltatrice anche i costi di smaltimento di eventuali sovralli derivati dalla lavorazione dei rifiuti di cui al comma precedente.

Sono ammissibili impianti che eseguono le operazioni di smaltimento e le operazioni di recupero di cui agli Allegati B e C della Parte IV del Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., fatta eccezione per l'operazione D 1 di cui all'Allegato B citato.

In ogni caso l'Appaltatore, nell'individuazione degli impianti, deve perseguire obiettivi di economicità ed efficienza prediligendo sistemi tendenti a recuperare e riciclare materiali e recuperare energia dai rifiuti.

Gli impianti devono essere regolarmente autorizzati per la tipologia del rifiuto che gli viene conferito, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i..

L'Appaltatore si accerta del permanere dell'efficacia delle autorizzazioni per tutta la durata del Contratto, sollevando il Committente da qualsiasi violazione in materia.

Prima dell'avvio dei servizi, e ad ogni successiva variazione, l'Appaltatore deve consegnare al Committente per ciascun impianto:

- i suddetti provvedimenti autorizzativi,
- le modalità di conferimento,
- i contratti sottoscritti,
- il prezzo in termini di €/tonnellata e relativa composizione resa in maniera trasparente,
- le condizioni di pagamento.

Nel caso di sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi anzidetti, l'Appaltatore provvede all'immediata individuazione di impianti alternativi, dandone preventiva comunicazione al Committente.

Il servizio di cui al presente articolo è onnicomprensivo di tutti i costi e oneri relativi agli smaltimenti e recuperi, compreso eventuali operazioni di selezione e recupero/smaltimento di frazioni estranee, nonché di eventuali analisi merceologiche dei rifiuti.

Nel caso in cui la Regione Abruzzo in conformità alle disposizioni della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF individui gli impianti "minimi" riferiti al trattamento della frazione organica (EER 200108) e della frazione verde (200201) ed effettui l'individuazione dell'impianto a cui conferire, a tariffe regolate in base alla regolazione delle tariffe/costi di cui all'allegato A della stessa deliberazione ARERA, i rifiuti organici prodotti dal comprensorio territoriale del comune di Collecovino, l'appaltatore sarà obbligato a conferire i rifiuti organici all'impianto individuato dalla Regione Abruzzo/AGIR alle tariffe dalle stesse individuate e regolate. In tale situazione si procederà ad una variazione del canone in relazione al prezzo di conferimento individuato ed ai quantitativi prodotti, nei termini che seguono.

Rifiuto organico EER 200108

I costi per il trattamento del rifiuto organico (EER 200108) sono stati computati nel presente progetto considerando la produzione derivante dagli obiettivi minimi di raccolta differenziata da raggiungere pari al 80 % con una produzione di rifiuto organico pari a 628,64 tonnellate da cui deriva un costo progettuale per il trattamento del rifiuto organico pari a (computando una tariffa di 140 €/Ton - Oltre IVA):

- 628,64 ton*140 €/Ton = 88.010 € iva esclusa

Nel caso di modifiche del costo di conferimento del rifiuto organico a seguito dell'individuazione degli impianti minimi che dovessero comportare oneri diversi rispetto a quelli sopra indicati (88.010 € iva esclusa) – da calcolarsi mediante moltiplicazione dei medesimi per i rifiuti organici prodotti per ogni anno di gestione e conseguente decurtazione della percentuale di ribasso offerto –, il Comune, solo nel caso di raggiungimento del valore minimo di RD pari al 80%, riconoscerà alla Ditta gli eventuali maggiori oneri. Nel caso di oneri minori il Comune riconoscerà alla Ditta solo i costi realmente sostenuti.

Gli eventuali oneri in compensazione saranno riconosciuti/detratti nella prima fattura utile relativa all'annualità successiva a quella oggetto di compensazione

Frazione verde (CER 200201)

I costi per il trattamento della frazione verde (EER 200102) sono stati computati nel presente progetto considerando la produzione derivante dagli obiettivi minimi di raccolta differenziata da raggiungere pari al 80 % con una produzione di rifiuto organico pari a 68,57 tonnellate da cui deriva un costo progettuale per il trattamento della frazione verde pari a (computando una tariffa di 40 €/Ton - Oltre IVA):

- 68,57 ton*40 €/Ton = 2.743 € iva esclusa

Nel caso di modifiche del costo di conferimento della frazione verde a seguito dell'individuazione degli impianti minimi che dovessero comportare oneri diversi rispetto a quelli sopra indicati (2.743 € iva esclusa) – da calcolarsi mediante moltiplicazione dei medesimi per i rifiuti organici prodotti per ogni anno di gestione e conseguente decurtazione della percentuale di ribasso offerto –, il Comune, solo nel caso di raggiungimento del valore minimo di RD pari al 80%, riconoscerà alla Ditta gli eventuali maggiori oneri. Nel caso di oneri minori il Comune riconoscerà alla Ditta solo i costi realmente sostenuti.

Gli eventuali oneri in compensazione saranno riconosciuti/detratti nella prima fattura utile relativa all'annualità successiva a quella oggetto di compensazione

E' inoltre a carico dell'Appaltatore la compilazione e restituzione del formulario (FIR) di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e nel caso di operazioni di cui ai punti D 13, D 14 e D 15 dell'allegato B alla Parte IV del D.lvo 152/2006, l'attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal titolare dell'impianto.

Gli impianti devono, di norma, accettare immediatamente il carico dei rifiuti conferito dall'Appaltatore; nel caso di tempi di attesa prolungati l'Appaltatore non potrà avanzare pretese o risarcimenti nei confronti del Committente.

Il computo dei ricavi ANCI/CONAI corrispondenti ad un valore di RD = 80% è stato stimato pari a € 58.000,00, calcolato dai ristori dei singoli consorzi di filiera moltiplicati

Appalto del Servizio di RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE (PORTA A PORTA) DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO DELLE VIE COMUNALI E GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEL COMUNE DI COLLECORVINO (PE)

per le quantità stimate per ogni frazione differenziata).

Nel redigere il presente progetto, al fine di determinare le somme derivanti da corrispettivi dalla vendita di materiali e da CONAI sono state fatte le seguenti assunzioni sul fattore di Sharing e sul Fattore correttivo:

✓ $b = 0,45$

✓ $\omega a = 0,1$

Il valore dei ricavi CONAI a favore dell'Ente (€ 28.710,00) sono già stati detratti nel quadro economico complessivo.

Pertanto, spetta all'impresa appaltatrice l'incasso dei corrispettivi derivanti dalla cessione delle frazioni recuperabili, per le quali sin da ora viene delegata la sottoscrizione delle convenzioni previste nell'ambito dell'accordo quadro A.N.C.I./CONAI.

ART. 23 - Conformità ai principi della "Carta della qualità dei servizi ambientali"

Al fine di garantire maggior rispondenza tra servizio prestato e condizioni contrattuali, stante l'interesse preminente del Comune ad assicurarsi un servizio di qualità fortemente orientato alla soddisfazione delle esigenze e delle aspettative della cittadinanza, l'Impresa Appaltatrice dovrà attenersi, nell'organizzazione e nell'espletamento dei servizi, alle indicazioni di principio contenute nella "Carta della qualità dei servizi ambientali" predisposta da Ausitra-Assoambiente (associazione di categoria degli operatori professionali del settore dei servizi di igiene ambientale), quale premessa per l'attuazione degli standard ISO EN 9001 (rev 2008), ISO 14001 e l'attuazione del regolamento CEE 1836/93 su ecogestione e audit ambientale.

ART. 24 - Penalità

In caso di inadempienze dagli obblighi contrattuali assunti, e per infrazioni nella esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato, l'Impresa Appaltatrice, oltre alla decurtazione dell'importo del mancato servizio prestato, sarà passibile di sanzioni con ammende da applicarsi, dietro accertamento svolto dal responsabile incaricato dal Comune di Collecovino, con provvedimento del Responsabile del Procedimento.

In caso di accertate inadempienze e/o infrazioni nell'esecuzione dei servizi saranno applicate penalità, in misura variabile, secondo i seguenti casi:

N.	Tipo di inadempienza	Penalità
1	Mancata effettuazione negli orari stabiliti del servizio completo giornaliero di raccolta domiciliare RSU indifferenziati ed assimilati e Frazione Organica in una via, piazza, utenza speciale o parti delle stesse	Da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 10.000,00
2	Effettuazione incompleta del servizio di raccolta RSU indifferenziati ed assimilati e Frazione Organica in una via, piazza, utenza speciale o parti delle stesse in orari stabiliti	Da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 3.000,00
3	Mancata effettuazione negli orari stabiliti del servizio completo giornaliero di	Da un minimo di €
	raccolta domiciliare multimateriale leggero e/o vetro e/o Carta in una via, piazza, utenza speciale o parti delle stesse	5.000,00 ad un massimo di € 10.000,00

Appalto del Servizio di RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE (PORTA A PORTA) DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO DELLE VIE COMUNALI E GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEL COMUNE DI COLLECORVINO (PE)

4	Effettuazione incompleta del servizio di raccolta multimateriale leggero e/o vetro e/o Carta in una via, piazza, utenza speciale o parti delle stesse	Da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 3.000,00
5	Mancata effettuazione del servizio completo di raccolta degli ingombranti (per giorno di ritardo)	Da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 3.000,00
6	Mancata effettuazione del servizio completo di raccolta degli imballaggi (per giorno di ritardo)	Da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 3.000,00
7	Mancata effettuazione del servizio completo di raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) (per giorno di ritardo)	Da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 3.000,00
8	Mancata effettuazione del servizio di raccolta degli ingombranti (per utenza)	Da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 750,00
9	Mancata effettuazione del servizio di raccolta degli imballaggi (per utenza)	Da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 750,00
10	Per ogni perdita di rifiuti anche liquidi proveniente dagli automezzi lungo il loro percorso	Da un minimo di € 2.000,00 ad un massimo di € 3.000,00
11	Per ogni mancata pulizia delle superfici stradali eventualmente imbrattate dal travaso dei rifiuti tra automezzi o tra contenitori ed automezzi	Da un minimo di € 2.000,00 ad un massimo di € 3.000,00
12	Per ogni mancato completamento del servizio rispetto al ciclo temporale stabilito	Da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 7.000,00
13	Per ogni mancato o incompleto lavaggio, disinfezione e disinfestazione dei contenitori, e per ciascuno di essi, per un intero ciclo temporale, così come successivamente indicato	Da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 7.000,00
14	Per la mancata manutenzione dei contenitori, e per ciascuno di essi, per mese o frazione di mese	Da un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di € 5.000,00
15	Per ogni contenitore riscontrato in meno rispetto alle indicazioni del presente Capitolato e per ciascun giorno	€ 1.000,00 e con obbligo di sua fornitura nel termine di un giorno
16	Per ogni mancata o incompleta attività di spazzamento stradale, e per ogni strada o piazza interessata	Da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 7.000,00
17	Per ogni perdita di liquidi provenienti da parti meccaniche degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti	Da un minimo di € 2.000,00 ad un massimo di € 3.000,00
18	Per ogni inadempienza alla cautele igienico/sanitarie e di decoro nell'esecuzione del servizio	Da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.500,00
19	Omesso svuotamento di cestino stradale	Da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00
20	Mancato impiego delle divise aziendali	Da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00

Appalto del Servizio di RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE (PORTA A PORTA) DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO DELLE VIE COMUNALI E GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEL COMUNE DI COLLECORVINO (PE)

21	Mancata effettuazione della raccolta e pulizia dei rifiuti urbani dai mercati pubblici (per giorno di ritardo)	Da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 3.000,00
22	Altre negligenze nella gestione del servizio	da min. 150,00 €/cad a max 2.500,00 €/cad
23	Mancata comunicazione settimanale delle informazioni relative all'organizzazione del servizio della settimana successiva	Da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 3.000,00
24	Per mancato rispetto degli orari di apertura del Centro Comunale di Raccolta	Da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 3.000,00
25	Per qualsiasi altra violazione alle norme generali contrattuali ed alle disposizioni di servizio impartite dall'Amministrazione Comunale, e facenti parte di apposito rapporto del Responsabile del Comune, anche se non espressamente indicata nel presente articolo	Da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 10.000,00

L'applicazione della sanzione avrà il seguente iter procedurale:

- a) Il responsabile del servizio del Comune, o persona da questi delegata, constatata l'irregolarità e/o l'eventuale disservizio, convocherà a mezzo fax e/o E-mail il responsabile della ditta operante nel territorio, o persona da questi delegata, per la constatazione in contraddittorio dei fatti;
- b) lo stesso informerà il responsabile incaricato (Direttore Esecuzione Contratto);
- c) Il responsabile della ditta, o suo delegato, è tenuto ad intervenire entro il termine perentorio di un'ora dalla convocazione;
- d) Il mancato intervento nei tempi prescritti, non impedirà, al responsabile del servizio del Comune, di accertare l'irregolarità e/o il disservizio in modo unilaterale;
- e) Gli atti dell'accertamento saranno prontamente trasmessi all'Ufficio tecnico e dell'accertamento sarà data notizia al Sindaco del Comune;
- f) L'Ufficio Comunale, in occasione della prima riunione, esaminerà la documentazione pervenuta, individuerà la sanzione da applicare e ne darà notizia all'impresa Appaltatrice.

L'intervento tardivo dell'Impresa appaltatrice, volto a sanare il disservizio, se posto in essere entro due ore dalla convocazione di cui al punto a) del comma precedente, comporterà la riduzione alla metà della sanzione da applicare.

L'ammontare della penalità sarà trattenuta, dal Comune, sul primo rateo di pagamento. L'applicazione della decurtazione e della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre formule di tutela.

il Comune potrà, sempre ai sensi dell'art. 1382 C.C., richiedere all'Impresa Appaltatrice il risarcimento degli ulteriori danni subiti in conseguenza dell'inadempimento o del tardivo adempimento delle proprie obbligazioni

ART. 25 - Esecuzione d'ufficio

Il Comune potrà procedere all'esecuzione d'ufficio qualora l'Impresa Appaltatrice, regolarmente diffidata, non ottemperi ai propri obblighi entro le 48 ore successive all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali. In tal caso il Comune, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 20 e 23 del presente Capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'Impresa Appaltatrice, le attività necessarie per il regolare andamento del servizio.

ART. 26 - Risoluzione del contratto di servizio

Il Contratto si risolverà di diritto in caso di fallimento dell'Impresa Appaltatrice o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società. In caso di inadempienza di particolare gravità, quando l'Impresa Appaltatrice non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dal Contratto, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio ove non sussistano cause di forza maggiore, il Comune potrà decidere la risoluzione del Contratto. Sono dedotte quali clausole risolutive espresse e costituiranno pertanto motivo di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.:

- il subappalto del servizio in mancanza di autorizzazione della stazione appaltante;
- le modificazioni soggettive alla composizione dell'ATI e/o del Consorzio;
- il mancato mantenimento del deposito cauzionale per tutto il periodo di validità del Contratto;
- l'aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti:

- a) le ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio;
- b) le ripetute gravi inadempienze ai disposti del presente Contratto;
- c) allorché la Ditta Incaricata si dovesse rendere colpevole di accertata frode nei confronti del Comune interessato o di altra amministrazione pubblica;
- d) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'articolo 1453 del Codice Civile;
- e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto (iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ecc.);
- f) per i casi di mancata destinazione a recupero dei materiali riciclabili, raccolta di rifiuti pericolosi congiunta quelli non pericolosi, reiterate negligenze e disservizi che compromettano il buon andamento del servizio.

Nei casi indicati dalle lettere a), b), c) d) ed e) del comma che precede, ai sensi dell'art. 1454 del c.c. il Comune, a mezzo di regolare diffida, è tenuto a concedere all'Impresa Appaltatrice un termine non inferiore a quindici giorni per adempiere. Decorso infruttuosamente il termine concesso si produrrà la risoluzione di diritto del contratto di servizio. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate all'Impresa Appaltatrice e il Comune avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti.

La stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'art. 110, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 50/2016 per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento saranno interpellati progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria.

Alla scadenza del contratto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà deliberato lo svincolo del deposito cauzionale. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'Impresa Appaltatrice, la cauzione di cui sopra sarà incamerata per intero dal Comune, con riserva di richiedere i maggiori danni. Pertanto, qualora l'importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, il Comune avrà la facoltà di sequestrare macchine, automezzi ed attrezzature in genere di proprietà dell'Impresa Appaltatrice nelle necessarie quantità.

ART. 27 - Riferimento alla legge e controversie

Per la definizione di eventuali controversie che possano insorgere in merito

all'interpretazione od all'esecuzione del presente capitolato e del contratto che seguirà e comunque connesse e conseguenti, dovranno essere espletati gli istituti previsti dalla Parte VI – Titolo I “Contenzioso” – del D.Lgs. 50/2016.

Qualora la controversia non venga composta secondo le procedure di cui al comma precedente, potrà essere rimessa all'Autorità Giudiziaria competente. Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Pescara.

Ad ogni buon conto per quanto non previsto da questo Capitolato si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia quali (elenco non esaustivo):

- D.M. 23 Giugno 2022 n. 182;
- Delibera ARERA 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF ed allegato;
- Delibera ARERA 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif. ed allegato MTR_2 e s.m.i.;
- D.Lgs. n.116 del 3 settembre 2020 e s.m.i.;
- DM Ambiente 20 aprile 2017;
- D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- D.lgs 152/2006 e s.m.i.;
- Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 2014;
- D.lgs 205/2010;
- D.Lgs 36/2003 e s.m.i.
- D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- DM 28 aprile 1998, n. 406 e s.m.i.;
- DPR n. 254 del 15 luglio 2003;
- Regolamento di Igiene Urbana dell'Ente;
- Tutti i Regolamenti, Leggi, Decreti, circolari, ecc. comunitari, statali, regionali, provinciali e comunali che in qualche modo direttamente o indirettamente abbiano attinenza alle prestazioni oggetto della gara;
- Tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e opportune per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché di evitare danni ai beni pubblici e privati, anche in osservanza delle disposizioni vigenti relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto di servizio, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernente il settore dei servizi pubblici in generale e del servizio di igiene urbana in particolare, verranno adeguati, d'accordo fra le parti, il contenuto delle disposizioni di cui al contratto di servizio e il contenuto dei relativi allegati, apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa sopravvenuta.

ART. 28 - Spese

Tutte le spese per l'organizzazione dei servizi sono a carico dell'Impresa Appaltatrice. Sono altresì a suo carico le spese, imposte e tasse inerenti la stipula del contratto. Qualora nel corso del contratto venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.

TITOLO II - ONERI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE

ART. 29 - Responsabilità dell'Impresa Appaltatrice

Appalto del Servizio di RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE (PORTA A PORTA) DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO DELLE VIE COMUNALI E GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEL COMUNE DI COLLECORVINO (PE)

L'Impresa Appaltatrice risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi. Sarà pure a carico dell'Impresa Appaltatrice la responsabilità verso i proprietari, amministratori e conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che potessero verificarsi in relazione alle modalità di accesso alla proprietà o per danni alla medesima. Si tenga conto che l'impresa non potrà rifiutare di ritirare contenitori collocati all'interno di proprietà private se, ad insindacabile valutazione del Comune, l'esposizione dei contenitori stessi, come norma delle raccolte domiciliari, non sia resa possibile per ragioni di sicurezza stradale o altra motivazione oggettiva. E' fatto obbligo all'Impresa Appaltatrice di provvedere all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi relativamente ai servizi svolti per conto del Comune, tenendo quindi conto delle specificità del servizio offerto, ed alle assicurazioni RC per automezzi per un massimale unico di almeno un milione di Euro per ciascun automezzo. L'Impresa Appaltatrice dovrà fornire al Comune polizze assicurative stipulate a copertura del rischio di Responsabilità Civile.

Ad integrazione degli obblighi già previsti nel presente capitolato, l'Impresa Appaltatrice è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l'Impresa Appaltatrice dovrà indicare il nominativo di un responsabile, dotato di potere decisionale ai massimi livelli, con recapito telefonico, al quale il Comune potrà far riferimento per qualsiasi motivo, tutti i giorni esclusi i festivi, dalle ore 6.00 alle ore 18.00;
2. l'Impresa Appaltatrice dovrà disporre dei mezzi e dell'organico sufficienti ed idonei a garantire il corretto espletamento di tutti i servizi secondo quanto previsto nel dimensionamento tecnico-economico allegato 5 al presente capitolato;
3. nel caso di guasto di uno o più mezzi, l'Impresa Appaltatrice dovrà garantire comunque la regolare esecuzione del servizio provvedendo, se del caso, alla sua sostituzione immediata;
4. sulle attrezzature, mezzi fissi e mobili dovranno essere apposte scritte e disegni, concordati con il Comune, mediante i quali sia possibile identificarli come destinati al servizio di igiene urbana o di raccolta differenziata del Comune di Collecovino;
5. l'Impresa Appaltatrice dovrà dare comunicazione tempestiva e precisa sulle difficoltà incontrate nello svolgimento del servizio (ad es. il mancato rispetto, da parte degli utenti, delle norme sul conferimento);
6. l'Impresa Appaltatrice dovrà comunicare, settimanalmente, entro le ore 12,00 del venerdì precedente, a mezzo fax o posta elettronica certificata (PEC), al responsabile del Procedimento ed al Direttore per l'esecuzione del contratto, le informazioni relative all'organizzazione del servizio della settimana successiva. Si dovranno comunicare almeno i dati seguenti:

Comune di XXXXXXX					
Servizio	Zona	Tipo automezzo	Targa	Nominativi e Livello	Orario servizio
Raccolta XXXX	A	XXXXXX	XXXX X	Aaaaa Bbbbb (3° liv)	6,00 – 12,00
	B			Ccccc Ddddd (3° liv)	
	C			Eeeee Fffff (2° liv)	
				Ggggg Hhhhh (2° liv)	

7. mensilmente, entro i primi 5 giorni lavorativi successivi, un prospetto riepilogativo dei servizi effettuati con una chiara tabella riportante le difformità, se verificatesi, tra programmazione e consuntivazione dei servizi, con l'indicazione delle

motivazioni e delle soluzioni adottate per rimuovere tali scostamenti;

8. mensilmente, entro il giorno 10 del mese successivo, i dati, espressi in unità di peso omogenee, concernenti le singole frazioni di rifiuto raccolte. Per ogni frazione raccolta dovrà inoltre essere fornita documentazione sul conferimento; in particolare dovrà essere fornita copia dei formulari di identificazione del rifiuto (sia la prima copia che la quarta copia, quest'ultima timbrata e firmata dal destinatario).

Nel caso di rinvenimento o di segnalazione della presenza di rifiuti di qualsiasi genere sul suolo pubblico o ad uso pubblico del territorio in questione, l'Impresa Appaltatrice dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune, concordando con li stessi le modalità per la rimozione dei rifiuti.

Nell'esecuzione del servizio appaltato l'Impresa Appaltatrice curerà che le materie inquinanti di qualsiasi genere non vengano scaricate nella rete fognaria e che ogni eventuale rifiuto che possa in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti soggetti a regolamentazione particolare venga trattato nel rispetto delle norme in materia.

In caso di calamità naturali, l'Impresa Appaltatrice dovrà mettere a disposizione, gratuitamente, i propri mezzi ed il proprio personale per eseguire operazioni di Protezione Civile.

ART. 30 - Sicurezza sul lavoro

il Comune di Collecovino considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine e pongono quindi la tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario. Il presente capitolato stabilisce quindi come prima regola per l'Impresa Appaltatrice quella che le attività che sono oggetto del servizio dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale.

Inoltre, l'attività svolta dovrà rispettare le norme che regolamentano i servizi svolti sulle strade e vie di percorrenza, contenute e previste dal vigente codice della strada e dal regolamento di attuazione dello stesso.

Quanto indicato (includere tutte le dichiarazioni richieste) dovrà comunque essere garantito anche in caso di subappalto o cottimo. Tutto il personale dovrà essere formato ed informato in materia di salute e sicurezza. L'Impresa Appaltatrice si impegna ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori. L'Impresa Appaltatrice si farà carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare l'Impresa

Appaltatrice dovrà assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D.L. 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. L'Impresa Appaltatrice, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, dovrà presentare il proprio «Documento di valutazione dei rischi» (D.L. n. 81/2008 art. n. 28 e del Decreto Interministeriale 9 settembre 2014), nonché l'eventuale aggiornamento del «Documento unico di valutazione dei Rischi da Interferenze» (DUVRI) ai sensi dell'art. 26 del D.L. 81/08.

Il Documento di valutazione dei rischi, qualora ritenuto lacunoso da parte del Comune,

dovrà essere aggiornato entro i successivi 30 (trenta) giorni senza alcun onere per il Comune. In caso di mancato adempimento dell'obbligo innanzi indicato, il Comune potrà chiedere di risolvere il rapporto contrattuale. Quanto previsto dal presente articolo va esteso senza riserva alcuna e a completo carico dell'Impresa Appaltatrice per tutti i prestatori d'opera, nessuno escluso, siano essi artigiani, professionisti, ditte in sub appalto od esecutore di opere a qualsiasi titolo e merito entro lo stesso luogo di lavoro.

Il DUVRI (il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze) di cui all'art. 26 Comma 3 D.LGS 9 Aprile 2008 N. 81, viene riportato nell'allegato 06 al presente documento.

In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte dell'Impresa Appaltatrice di situazioni di pericolo, l'Impresa Appaltatrice, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il Comune per porlo eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati.

ART. 31 – Piano di sicurezza

Con la firma del contratto l'Impresa Appaltatrice assume completamente a proprio carico l'onere di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, con particolare riguardo a quanto previsto dal D. Lgs n. 81/08, D.lgs 165/09 e s.m.i.. Sono equiparati tutti gli addetti ai lavori. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull'Impresa Appaltatrice, restandone sollevato il Comune, indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente. L' Impresa Appaltatrice rimane obbligata ad osservare e a fare osservare a tutto il personale e ad eventuali subappaltatori autorizzati, tutte le norme in materia antinfortunistica che verranno successivamente emanate.

L'Impresa Appaltatrice dovrà seguire le normative e le circolari in vigore in relazione ai piani di sicurezza. In particolare si riportano le seguenti norme a titolo indicativo e non esaustivo:

a) Prevenzione infortuni

- Legge 1.mar.68 n. 186 - disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature elettriche, ecc.;
- Legge 6.dic.71 n. 1083 - norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;
- D.P.R. 21.lug.82 n. 673 - attuazione delle direttive CEE n. 73/361 relativa alla attestazione e contrassegno di funi metalliche catene e ganci;
- D.M. 10.ago.84 - integrazione del decreto ministeriale 12/09/58 di approvazione registro infortuni;
- Legge 17.febr.86 n. 39 - modifiche e integrazioni della l. 8/08/77 n. 572 e del DPR 11/01/80 n. 76;
- D.M. 38/2008 - norme per la sicurezza degli impianti;
- D.M. 11.giu.92 - approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese.
- D.M. 24.ago.92 - modificazioni al D.M. 22/04/92;
- D.M. 3.dic.92 n. 554 - regolamento recante norme sulle modalità di collaudo;
- D.Lg. 4.dic.92 n. 475 - attuazione della direttiva 89/686/CEE del 21/12/89;
- D.P.R. 18.apr.94 n. 392 - regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti;
- Legge del 26.ott.95 n. 477 - legge quadro sull'inquinamento acustico;
- DPR 20.mar.56 n. 320 e n. 321 - norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del

lavoro;

- DPR 2.sett.68 - riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza;
- D.M. 22.mag.92 n. 466 - regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale;
- Legge 11.feb.94 n. 109 - legge quadro in materia di lavori pubblici;
- D.M. 23.dic. 93 - osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alla detenzione ed all'utilizzo di sostanze pericolose;

b) Igiene del lavoro

- R.D. 27.lug.34 n. 1265- approvazione del T.U. delle leggi sanitarie;
- D.M. 388/2003 - presidi chirurgici e farmaceutici aziendali;
- Legge 5.mar..63 n. 292 - Vaccinazione antitetanica obbligatoria;
- D.P.R. 7.sett.65 n. 1301 - regolamento di esecuzione della l. 5/03/63 n. 292;
- Legge 17.ott.67 n. 977 - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti;
- Legge 20.mar.68 n. 419 - modificazioni alla legge 05/03/63 n. 292;
- D.M. 22.mar.75 - estensioni dell'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori;
- D.P.R. 20.gen.76 n. 432 - determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell'art. 6 della l. 17/10/67 n. 977;
- D.P.R. 24.mag.88 n. 215 - attuazione delle direttive CEE nn. 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
- D.P.R. 24.mag.88 n. 216 - attuazione della direttiva CEE n. 85/467;
- D.Lg 25.gen.92 n. 77 - attuazione della direttiva 88/364/CEE;
- Legge 27.mar.92 n. 257 - norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- D.M. 6.sett.1994 - normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6 comma e dell'art. 12 comma 2 della legge 27.mar.92 n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

c) Prevenzione incendi

- Legge 26.lug.65 n. 966 - disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- D.M. 16.febb.82 - Modificazioni del d.m. 27.sett.65 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
- D.M. 30.nov.83 - termini definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi;
- Decreto Interministeriale 10/03/1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro e s.m.i.
- Legge 3/2003 Divieto di fumare e s.m.i.

ART. 32 - Personale in servizio

Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'Impresa Appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti. Pertanto, in base alle indicazioni contenute nel presente Capitolato, e relativi allegati, le imprese partecipanti alla gara dovranno indicare in sede di offerta il numero e la relativa qualifica degli addetti impiegati nell'esecuzione dei servizi. Il personale, che dipenderà ad ogni effetto

Appalto del Servizio di RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE (PORTA A PORTA) DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO DELLE VIE COMUNALI E GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEL COMUNE DI COLLECORVINO (PE)

dall'Impresa Appaltatrice, dovrà essere capace e fisicamente idoneo. L'Impresa Appaltatrice sarà tenuta a:

- 1) assumere in ruolo tutto il personale adibito dalle precedenti imprese appaltatrici, con contratto di lavoro a tempo indeterminato da oltre otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto nel rispetto del relativo art. 6 del CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi Ambientali. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile. L'assunzione dovrà avvenire con effetto immediato dal giorno del subentro dell'Impresa Appaltatrice nei servizi oggetto del presente appalto nei singoli comuni, e dovrà rispettare le mansioni svolte precedentemente, salvo migliorarle.
- 2) garantire la continuità e l'efficienza del servizio provvedendo alla tempestiva sostituzione del personale assente per un periodo superiore a 5 giorni. Si impegna altresì all'assunzione di personale stagionale e/o a tempo determinato che ritenesse necessario per far fronte a eventuali picchi temporali di produzione di rifiuti e/o di servizi.
- 3) riconoscere integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi. L' Impresa Appaltatrice dovrà garantire il trattamento economico spettante al proprio personale anche nella condizione in cui il Comune non dovesse essere in grado di pagare il canone mensile come da contratto entro 90 gg. e fino ad un massimo di 180 gg.
- 4) osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- 5) depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 6) riconoscere degli elementi premianti, in termini di remunerazione, a tutti gli operatori addetti al servizio di raccolta qualora si dovessero superare gli obiettivi previsti.

Il personale dell'Impresa Appaltatrice dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio. Il personale in servizio dovrà:

- a) essere dotato, a cura e spese dell'Impresa Appaltatrice, di divisa completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale dovrà essere unica e rispondente alle norme:
 - S del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
 - S delle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica;
- b) mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza ed uniformarsi alle disposizioni emanate dalle Autorità Comunali (in primo luogo in materia di igiene e di

sanità), alle indicazioni impartite dai Comuni, nonché agli ordini impartiti dalla direzione tecnica ed operativa dall'Impresa Appaltatrice stessa.

Il Comune si riserva di pretendere l'allontanamento del personale dell'Impresa Appaltatrice incapace o inadempiente ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure, regolamenti, ordini aziendali. Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un Responsabile nominato dall'Impresa Appaltatrice e che sarà diretto interlocutore del Comune per tutto quanto concerne l'esecuzione dei servizi. Detto Responsabile dovrà essere capace ed autonomo nelle decisioni gestionali, nonché in grado di collaborare fattivamente con l'Amministrazione per la soluzione delle problematiche che via via dovessero insorgere nell'esecuzione dei servizi.

L'impresa, al momento dell'inizio dell'appalto, oltre a comunicare il nominativo ed il recapito del Responsabile di cui al comma precedente, trasmetterà inoltre al Comune l'elenco nominativo del personale in servizio - con le relative qualifiche d'inquadramento - e comunicherà, entro 15 giorni, tutte le eventuali variazioni.

E' facoltà dell'Amministrazione richiedere all'Impresa Appaltatrice la sostituzione di detto Responsabile se ad insindacabile giudizio del Comune, lo stesso non sia ritenuto idoneo alle mansioni richieste per garantire la qualità dei servizi sul territorio comunale, nel pieno rispetto dei reciproci obblighi contrattuali. In tale caso, l'Impresa Appaltatrice dovrà provvedere alla sostituzione del Responsabile entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta del Comune. Nuove esigenze di personale dell'Impresa Appaltatrice per il cantiere dovranno essere soddisfatte preferibilmente tramite l'assunzione di residenti nel Comune.

L'Impresa Appaltatrice dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione individuale, necessari per l'esecuzione del servizio di cui al contratto, anche di quelli che potranno essere prescritti dal Comune in relazione a condizioni di rischio specifiche; di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, data comunicazione scritta di volta in volta. L'Impresa Appaltatrice imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

ART. 33 - Mezzi e attrezzature

L'Impresa Appaltatrice si impegna a utilizzare mezzi con prima immatricolazione di massimo quattro anni antecedente alla data di sottoscrizione del contratto, in perfetta efficienza e in regola con tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di rifiuti e circolazione stradale, comprese le omologazioni e certificazioni CE.

Per far fronte ai picchi estivi di produzione dei rifiuti (servizi stagionali e/o saltuari), l'Impresa Appaltatrice potrà far ricorso ad automezzi con anno di immatricolazione non anteriore cinque anni dalla data di sottoscrizione del contratto.

Così come prescritto dal D.M. 13 febbraio 2014, almeno il 30% (in numero) degli automezzi utilizzati dall'appaltatore, nell'ambito dello svolgimento del servizio, per la raccolta e trasporto di rifiuti debbono:

- avere motorizzazione non inferiore ad Euro 6, oppure
- essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl.

Sarà inoltre considerato favorevolmente l'utilizzo di automezzi che garantiscano maggiore igienicità nello svolgimento dei servizi (es. automezzi dotati di sistemi di chiusura) per evitare il disperdersi di materiale e/o polveri e/o odori lungo i percorsi.

I materiali di consumo e le attrezzature forniti dovranno essere nuovi di fabbrica, in

possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di rifiuti, comprese le omologazioni e certificazioni CE.

Così come prescritto dal D.M. 13 febbraio 2014, l'Appaltatore deve utilizzare contenitori per la raccolta dei rifiuti, sia stradale (sacchi o cassonetti), sia presso l'utenza (sacchetti e/o contenitori rigidi), da egli stesso forniti, che:

- rechino il logo della stazione appaltante;
- siano colorati in modo tale da essere chiaramente riconoscibili, facendo riferimento alla normativa specifica, ove esistente;
- siano conformi ai Criteri Ambientali Minimi 2022 per l'arredo urbano eventualmente adottati con decreto del Ministero della Transizione Ecologica con Decreto 23 Giugno 2022 n. 182 in vigore per i CAM rifiuti dal 3 dicembre 2022.
- Ambiente e comunque contengano almeno il 30% di materiale riciclato, con l'eccezione dei sacchetti per la raccolta domiciliare della frazione organica che devono essere in materiale compostabile (certificati a norma UNI EN 13432-2002);
- rechino l'indicazione della frazione dei rifiuti a cui sono destinati, con l'elenco dettagliato dei singoli rifiuti che vi debbono essere messi, formulato in modo semplice e chiaro;
- limitatamente ai contenitori rigidi, siano dotati di codice identificativo del contenitore.

Al termine dell'appalto tutti gli automezzi rimarranno di proprietà dell'Impresa Appaltatrice, mentre rimarranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale tutte le attrezzature previste dal progetto a base d'asta e/o quelle previste, in aumento, dall'offerta tecnica dell'Impresa Appaltatrice.

L'Impresa Appaltatrice si impegna a mantenere sia gli automezzi sia le altre attrezzature costantemente in stato di perfetta efficienza e presentabilità mediante frequenti ed attente manutenzioni, assoggettando il tutto, ove si verifichi la necessità, anche a periodiche riverniciature, nonché a garantire le scorte necessarie.

L'Impresa Appaltatrice si impegna inoltre a provvedere al lavaggio ed alla disinfezione dei mezzi impiegati con periodicità almeno settimanale.

Le caratteristiche tecniche dei mezzi impiegati devono essere tali per cui le dimensioni massime e il diametro di sterzata dei veicoli consentano agevolmente il transito, la fermata e le manovre in genere, nel rispetto delle norme sulla circolazione, tenuto conto della rete stradale esistente. L'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo di produrre tutta la documentazione attestante la rispondenza delle caratteristiche tecniche dei mezzi e delle attrezzature entro 30 giorni dalla stipula del contratto.

Il Comune avrà la facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità, di tutte le attrezzature e di disporre affinché i mezzi e le attrezzature non idonei siano sostituiti o resi idonei.

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l'Impresa Appaltatrice intenderà usare nell'esecuzione dei servizi di cui al contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di enti pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli. Gli oneri di demolizione dei mezzi utilizzati per l'esecuzione dei servizi descritti nel presente capitolato spetta all'Impresa Appaltatrice.

ART. 34 – Sedi Operative dell'Impresa Appaltatrice

L'Impresa Appaltatrice dovrà reperire, in accordo con il Comune di Collecovino un immobile idoneo al ricovero degli automezzi adibiti ai vari servizi e alle esigenze del personale, situato all'interno del territorio Comunale.

L'immobile dovrà essere conforme alle norme in materia urbanistica (con riferimento alla destinazione d'uso e al possesso del certificato di agibilità) e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Gli oneri per l'acquisizione o locazione di tali immobili nonché per la relativa gestione (inclusi i consumi) e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, ricadranno integralmente sull'Impresa Appaltatrice. L'immobile in questione dovrà essere dotato di strutture igienico-sanitarie tali da disporre non solo di superfici per il ricovero degli automezzi, delle attrezzature e delle relative scorte, ma anche di locali spogliatoio e di servizi igienici per il personale conformi alla normativa vigente. Dovrà essere prevista un'area per il lavaggio dei mezzi autorizzata a norma di legge, salvo che non si ricorra ad un servizio esterno. In tal caso, mensilmente si dovrà produrre adeguata documentazione comprovante il lavaggio di tutti gli automezzi utilizzati.

Presso tale sede dovrà essere previsto un locale adibito ad ufficio con almeno una linea telefonica (posta elettronica) ed un fax e dovrà essere sempre reperibile, durante gli orari di espletamento dei servizi, il Responsabile della gestione dei servizi dell'impresa stessa. In alternativa il responsabile dovrà essere dotato di telefono cellulare. Il locale adibito ad uso ufficio, con linea telefonica, fax e posta elettronica potrà esser individuato anche nell'ecosportello comunale o presso il centro di raccolta comunale.

Si precisa che anche l'immobile per il ricovero dei mezzi può essere individuato nell'area del Centro di raccolta comunale, purchè la sosta o parcheggio dei mezzi (durante le ore di non attività) non intralci l'attività del centro di raccolta comunale.

ART. 35 – Formazione degli operatori

La Impresa Appaltatrice, prima dell'avvio del nuovo servizio, deve garantire un'adeguata formazione a tutti gli operatori che saranno impiegati sia nella consegna delle attrezzature e dei materiali di consumo e degli opuscoli informativi presso le utenze domestiche e non domestiche, sia nell'attività di espletamento del servizio di raccolta.

ART. 36 - Campagna di comunicazione e numero verde

A sostegno dell'attivazione dei servizi di raccolta domiciliare, l'Impresa Appaltatrice dovrà provvedere alla realizzazione di una campagna di comunicazione che persegua le seguenti finalità:

- a) informazione dettagliata dell'utenza sulle concrete modalità attuative del nuovo sistema di gestione del rifiuto domestico (giorni di raccolta, attrezzature da utilizzare, contenitori stradali, sacchetti, modalità di incentivazione ecc.);
- b) sensibilizzazione dell'utenza rispetto alla problematica dei rifiuti in generale e della raccolta differenziata in particolare, attraverso l'illustrazione dei processi di recupero dei rifiuti raccolti in modo differenziato e delle conseguenze dell'indiscriminato conferimento in discarica e dell'abbandono dei rifiuti;
- c) coinvolgimento dell'utenza al fine della partecipazione attiva della stessa nella differenziazione dei rifiuti;
- d) assistenza e accompagnamento dell'utenza nel passaggio al nuovo sistema di gestione del rifiuto domestico;
- e) promozione di iniziative per la riduzione della produzione dei rifiuti alla fonte quali il compostaggio domestico o iniziative similari.

L'Impresa Appaltatrice si impegna ad attivare uno specifico numero verde con risposta diretta da parte di un operatore nella fascia oraria dalle 9.00 alle 14.00 per sei giorni alla settimana e segreteria telefonica in orari differenti, e un indirizzo e-mail gestito direttamente

dall'Impresa Appaltatrice. Per le chiamate da cellulare dovrà essere disponibile un numero fisso diverso dal numero verde.

ART. 37 - Avvio dei servizi

L'Impresa Appaltatrice si impegna ad attivare tutti i servizi previsti dall'appalto entro 60 giorni dalla firma del contratto. Il tutto verrà formalizzato con apposito verbale di consegna da redigersi tra le parti.

Pertanto l'Impresa Appaltatrice dovrà provvedere, entro tale termine:

- al completamento della prima fase di start –up della campagna di comunicazione e sensibilizzazione;
- alla completa distribuzione delle attrezzature previste per le utenze domestiche e non domestiche;
- alla completa fornitura delle attrezzature previste per l'allestimento del centro di raccolta comunale;
- al completo posizionamento di tutte le attrezzature stradali previste;
- all'implementazione del sistema di rilevazione utenze;

La messa a regime del sistema dovrà concludersi entro i successivi 60 giorni dall'attivazione.

Nella fase transitoria l'Impresa Appaltatrice dovrà provvedere alla gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti con le attuali modalità operative, restando a suo carico le necessarie forniture ed indagini conoscitive del territorio.

Contemporaneamente l'Impresa Appaltatrice dovrà attivare tutte le iniziative per garantire il corretto avvio dei servizi domiciliari e precisamente:

- elaborazione della banca dati delle utenze, compresa l'indagine preliminare presso le utenze domestiche e non, e predisposizione dei fogli di distribuzione dei materiali;
- attivazione della campagna di comunicazione per l'avvio del servizio nel rispetto del cronoprogramma stabilito dal Comune;
- fornitura di tutti i materiali;
- distribuzione completa dei materiali (contenitori) presso le utenze, compreso il materiale informativo predisposto dall'Impresa Appaltatrice in conformità delle disposizioni dettate dall'Amministrazione Comunale;
- provvedere alla rimozione e deposito, presso un sito reperito in accordo con il Comune, dei contenitori/cassonetti dislocati sul territorio.

Per eventuali utenze non residenti che non fossero presenti al momento della distribuzione iniziale, l'Impresa Appaltatrice dovrà garantire comunque la distribuzione anche in tempi successivi.

I servizi di igiene urbana, come previsti dal presente progetto, dovranno avere inizio a pieno regime già dal primo giorno di avvio dell'appalto.

Eventuali disservizi della fase di distribuzione e/o gestione dei servizi saranno contestati all'Impresa Appaltatrice secondo quanto previsto al precedente art. 23.

ART. 38 - Cooperazione

E' fatto obbligo al personale dipendente dell'Impresa Appaltatrice di segnalare al Comune quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio (uso improprio dei contenitori per le raccolte differenziate, conferimenti di rifiuti esclusi dal servizio, parcheggio di veicoli d'intralcio alla pulizia stradale meccanizzata, ecc..). E' fatto altresì obbligo di denunciare al Comune

qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di rifiuti od altro sulle strade, ecc.), coadiuvando l'opera della Polizia Locale.

L'Impresa Appaltatrice collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio man mano che simili iniziative verranno studiate e poste in atto.

ART. 39 - Riservatezza

L'Impresa Appaltatrice ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dal Comune. E' comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare del Comune. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento devono avvenire come segue:

- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP associati al presente affidamento.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ALLEGATI:

- *n. 1 Bando di gara e Disciplinare*
- *n. 2 Schema istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive (Allegato "A")*
- *n. 3 Schema offerta economica (Allegato B)*
- *n. 4 Schema di contratto*
- *n. 5 Progetto Servizi a base di gara*
- *n. 6 D.U.V.R.I. – Costi della Sicurezza*
- *n. 7 Planimetria della localizzazione del Centro comunale di raccolta*
- *n. 8 Planimetria del centro di raccolta comunale*
- *n. 9 Elenco Personale in forza al servizio*
- *n. 10 Elenco prezzi per l'appalto in corso*
- *n. 11 Quadro economico dell'appalto*
- *n. 12 Dichiarazione Centro di Raccolta Comunale*
- *n. 13 Dati Comune Collecovino - CAM 2022*
- *n. 14 Dati Rifiuti 2022 Comune di Collecovino*